



Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. 73 del 20 novembre 2019

**OGGETTO: Piano di Area Quadrante Europa – Variante n.5 articolo 48 comma 2, LR.11/2004.
Adozione ai sensi dell'articolo 25, c.9 della L.R. n. 11/2004.**

Premesse

- Il Piano di Area Quadrante Europa (PAQE) è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.69 del 20 Ottobre 1999;
- Con Delibera del Consiglio Regionale n.61 del 17 Novembre 2003 è stata approvata la Variante n.1 al Piano;
- Con le Delibere del Consiglio Regionale n.3446 del 7 Novembre 2006 e della Giunta n.3955 del 12 Dicembre 2006 (integrazione) è stata approvata la Variante n.2 al Piano;
- Con la Delibera della Giunta Regionale n.2927 del 19 Settembre 2006 è stata approvata la Variante n.3 al Piano;
- Con la Delibera della Giunta Regionale n.828 del 15 Marzo 2010, è stata approvata la Variante n.4 al Piano;
- La Provincia di Verona con nota prot. n.0065327 del 17 giugno 2011, acquisita al protocollo regionale con n.291494 in stessa data, ha formalmente richiesto chiarimenti in merito ad alcuni aspetti normativi del Piano di Area, evidenziando alcune problematiche emerse nell'applicazione dell'art.49 delle norme tecniche in relazione alla specifica disciplina in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006);
- Con la Delibera della Giunta Regionale n. 2443 del 04 dicembre 2012 è stata quindi avviata l'attività per la predisposizione della Variante n.5 al Piano;
- Con Delibera n. 2352 del 16 dicembre 2014, la Giunta regionale ha incaricato il Direttore dell'allora denominata Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, di attuare le procedure necessarie per l'elaborazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n.5 al Piano;
- Con Decreto n. 11 del 31 maggio 2016, il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, ha assunto il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare ed ha avviato la procedura di consultazione/concertazione ai sensi degli artt. 5 e 25 della L.R. 11/2004;
- Il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare stati pubblicati sul BUR n. 57 del 14 giugno 2016, nonché sulle pagine web del sito internet della Giunta regionale del Veneto. L'assunzione del Documento Preliminare Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 5 è stata comunicata inoltre agli Enti interessati e alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, eventualmente interessate alla formazione del piano secondo le indicazioni della DGR n. 791 del 31/09/2009, in attuazione del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che recepisce la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. A seguito di tale procedura sono pervenuti n. 16 apporti collaborativi;





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Con nota prot.n.230461 del 14 giugno 2016 la U.O. Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia ha trasmesso alla U.O. Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV la documentazione necessaria alla Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante n.5 al PAQE;
- Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), la U.O. Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV, con nota prot. n.263152 del 6 luglio 2016, ha chiesto di verificare se la proposta di Variante fosse riconducibile ai casi di non necessità della Valutazione di incidenza previsti dal paragrafo 2.2 dell'Allegato A della D.G.R. n.2299/2014, ora sostituita dalla DGR 1400/2017, o necessitasse della predisposizione dello studio per la Valutazione di incidenza;
- Con Delibera n.1110 del 13 luglio 2017, la Giunta regionale ha autorizzato la procedura di affidamento di un Servizio tecnico - Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) della Variante n.5 ", per l'elaborazione dei documenti necessari alla verifica di non necessità e/o allo studio per la valutazione di incidenza ambientale;
- Con nota acquisita con prot.n.93415 del 06/03/2019 il professionista incaricato ha provveduto ad inviare alla U.O. Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV, la Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e la relazione tecnica accompagnatoria;
- Con Parere motivato n.81 del 7 maggio 2019 la Commissione Regionale VAS, dopo aver esaminato il Rapporto Ambientale preliminare relativo alla Variante n.5, ha chiesto che lo stesso fosse integrato con un complessivo aggiornamento del quadro normativo, alla luce della mutata normativa in tema ambientale, e con un aggiornamento dei dati utilizzati per la definizione dello stato dell'ambiente;
- Con note prot.n.230461 del 14/06/2019 e prot.n.333924 del 25/07/2019, la U.O. Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia ha trasmesso alla U.O. Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV il Rapporto Ambientale Preliminare integrato;
- Con Delibera n.1028 del 12/07/2019 la Giunta regionale aveva preso atto dell'integrazione al Documento Preliminare e al Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n.5 che non introduce modifiche sostanziali al disegno originario del Piano di Area, ma integrazioni normative necessarie per l'applicazione del piano in coerenza con le mutate legislazioni nazionali e regionali di settore;
- La Commissione Regionale VAS, con nuovo Parere motivato n. 162 in data 01/10/2019, ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS della Variante n.5 al PAQE;
- Con nota prot.n.471297 del 31/10/2019, la U.O. Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia ha chiesto alla Direzione Ambiente un supporto tecnico per la valutazione degli apporti collaborativi di carattere ambientale pervenuti a seguito dell'integrazione al Documento Preliminare e al Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n.5.

Procedimento per l'approvazione della Variante n.5

La Variante n.5 è approvata con il procedimento di cui agli artt.25 comma 9 e 48 comma 2 della L.R.11/2004 e sm.i.

Elaborati della Variante n.5

La Variante n.5 è composta dall'elaborato denominato "Estratto Norme di attuazione".





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11***Contenuti della Variante**

Il PAQE è uno strumento di specificazione del PTRC e si configura come Piano sovraordinato rispetto alla pianificazione di carattere provinciale e comunale. Il PAQE si coordina con il PTRC e con i piani regionali di settore vigenti e detta direttive, prescrizioni e vincoli per i piani territoriali e urbanistici di livello sotto ordinato.

Il Piano è stato approvato con D.C.R. n.69 del 20.10.1999 ed entrato in vigore nel 1999 e quindi prima dell'emanazione del nuovo Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

L'**articolo 49** delle Norme tecniche titolato "*Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti*", che determina prescrizioni e vincoli anche in materia di localizzazione di impianti gestione rifiuti, necessita pertanto di un adeguamento e coordinamento con la vigente normativa in campo ambientale per ovviare al rischio ambiguità interpretative.

Vi è la necessità inoltre di un adeguamento coerente con le norme tecniche attuative del "*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali*" approvato con D.C.R. n.30 del 29.04.2015.

In particolare, con la Variante n.5 al Piano, si ritiene necessario disciplinare in maniera più circoscritta le attività che si ritengono ammissibili nell'"*ambito di protezione del suolo*", che dovranno essere valutate in riferimento ai vincoli di protezione specifici di ogni ambito territoriale anche alla luce dei rinnovati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale non ancora vigenti all'atto di approvazione del PAQE.

La seconda modifica riguarda l'**articolo 30** delle Norme tecniche titolato "*Ecoborgo di Mezzacampagna*" e la relativa scheda progettuale di cui all'Allegato "L" al Piano denominata "*Scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo di Mezzacampagna - centro metropolitano di assistenza alla terza età*". La modifica nasce dalle evidenze emerse nella fase di partecipazione al processo di VAS della Variante. E' emersa infatti la necessità di tenere in considerazione due apporti collaborativi che richiedevano una messa a coerenza tra le disposizioni del PAQE e le disposizioni generali introdotte dalla l.r. 50/2012 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*". I due apporti collaborativi sono i seguenti:

- Prot. n. 285843 del 25/07/2016, Seminario Vescovile di Verona San Massimo Spa;
- Prot. n. 430942 del 07/11/2016, Comune di Verona;

Le disposizioni contenute nella l.r. 50/2012 sono peraltro già state recepite dalla strumentazione urbanistica del Comune di Verona:

- nella tav.4 del PAT l'Ecoborgo di Mezzacampagna è stato classificato tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e individuato come "contesto destinato alla realizzazione di programmi complessi" (art. 55 nta);
- nella Variante al P.I. di adeguamento alla l.r. 50/2012 l'ambito in questione è stato classificato come "area degradata" corredata da apposita scheda (n.15) contenente indicazioni puntuali sulle modalità di intervento e sugli usi compatibili tra i quali è prevista la destinazione commerciale;
- nella Variante al P.I. di adeguamento alla l.r. 14/2017 il comune di Verona ha incluso l'Ecoborgo di Mezzacampagna all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata;





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Le modifiche all'art.30 del PAQE, pertanto, sono volte a dare coerenza con le disposizioni della normativa di settore regionale nonché con le previsioni del PRC di Verona.

Si riporta di seguito la **versione comparata** dei due articoli oggetto della Variante n.5 al Piano:

Articolo 49 Siti con impianti di lavorazione recupero e/o trattamento-smaltimento dei rifiuti.

Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati indicati i siti con impianti di lavorazione recupero e/o trattamento smaltimento dei rifiuti presenti alla data di adozione del piano.

Conformemente alla legislazione vigente il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali detta le disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Direttive

La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/06, e di quanto stabilito nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento recupero e/o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.

Nel caso di impianti recupero e/o smaltimento dei rifiuti discariche esistenti esaurite non più in esercizio e sulle quali sui quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni in accordo con la Provincia, formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistici a della zona interessata.

In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.

Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di incenerimento recupero di Ca' del Bue, riportate indicati nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in accordo con la Provincia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per la mimetizzazione riqualificazione paesaggistica e ambientale degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.

Per i siti dove sono ubicati gli impianti di cui al comma precedente, anche se non attivi, la Provincia assicura un monitoraggio esistente periodico delle acque, dei suoli e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.

Prescrizioni e vincoli

Nuovi impianti di trattamento e recupero e/o smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati in fregio a confine e all'interno:

- a) degli ambiti di interesse naturalistico paesistico-ambientale;
- b) delle zone archeologiche di interesse archeologico;
- c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile acque potabili di risorgiva;
- d) dell'ambito prioritario degli ambiti prioritari della protezione del suolo.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.

Le modifiche sostanziali (art.5 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettere b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d), sono soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e del punto 7 lettere t) e u) dell'allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività nei limiti di cui al comma precedente e la realizzazione di centri di raccolta comunali.

Art. 30 Ecoborgo di Mezzacampagna

L'ecoborgo di Mezzacampagna, come indicato nella tav. n. 1 del piano di area, è l'ambito situato nel territorio del comune di Verona costituito dal complesso di strutture, spazi, funzioni ed elementi storico testimoniali con destinazioni diverse, nel quale sono presenti funzioni metropolitane di carattere sociale ed assistenziale, associativo - culturale, formativo e direzionale anche con riferimento alle attività presenti nel Quadrante Europa, nonché a funzioni ricettive e residenziali a basso impatto ambientale, ridotto consumo energetico ed alta integrazione sociale connesse.

Il piano di area individua nell'allegato L) "scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo di Mezzacampagna - centro metropolitano di assistenza alla terza età" tre comparti, come disciplinati dalla vigente legislazione urbanistica regionale in cui è stato diviso l'ambito dell'ecoborgo di Mezzacampagna:

- C1 comparto ecoborgo Cà del Bisso;
- C2 comparto centro per la terza età;
- C3 comparto riqualificazione paesaggistica ex seminario America Latina.

Direttive

Il comune in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- a) prevede il recupero funzionale del complesso degli immobili presenti e della struttura esistente dell'ex seminario America Latina, attraverso interventi di ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso, ricomposizione volumetrica anche mediante la demolizione dei manufatti costituenti elementi detrattori del paesaggio, secondo le indicazioni contenute nell'allegato L);
- b) prevede il restauro paesaggistico delle aree scoperte secondo le indicazioni contenute nell'allegato L) e idonee opere di mitigazione ambientale dell'elettrodotto che attraversa l'area anche prevedendone lo spostamento e/o l'interramento;
- c) definisce i raccordi con il sistema infrastrutturale e di trasporto metropolitano e le relazioni con i poli culturali, i servizi e la città;
- d) definisce un disegno urbano ed un sistema di spazi pubblici idonei ad aumentare l'integrazione sociale tra le diverse fasce di età della popolazione e la possibilità di spostamento in sicurezza delle persone con limitate capacità motorie;
- e) redige un prontuario tipologico edilizio per gli interventi di ristrutturazione, ricomposizione volumetrica e





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

nuova edificazione a basso consumo energetico (30 — 50 KWh/m³a) e ad alta accessibilità alle persone con limitate capacità motorie; in conformità alla legislazione nazionale e regionale di settore vigente;

- f) prevede per l'ambito individuato nell'allegato L) un indice volumetrico complessivo non superiore a 1,1 mc/mq, ed una quota di volumetria destinata a residenza non superiore al 60% della volumetria totale.

Il Comune può attuare quanto previsto per ogni singolo comparto, che corrisponde ad un ambito unitario di intervento, anche in assenza della variante di adeguamento del Piano Regolatore ~~Generale~~ Comunale al presente piano di area, mediante l'approvazione di un piano urbanistico attuativo.

I limiti quantitativi di destinazione d'uso, previsti per i comparti C1 - C2 - C3, possono essere concentrati in un unico comparto, previa l'elaborazione di un piano guida che specifichi le ripartizioni tra i comparti nel rispetto dei limiti massimi ammissibili.

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi previsti nel presente articolo sono in ogni caso subordinati all'approvazione di un piano urbanistico attuativo, con previsioni di dettaglio, che recepisca le indicazioni contenute nell'allegato L) "scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo di Mezzacampagna - centro metropolitano di assistenza alla terza età" e nel presente articolo definendo la quantificazione degli oneri e degli standard di legge, in riferimento ai singoli interventi edilizi.

Il comune previa adeguata motivazione, fermo restando quanto disposto ai commi successivi, può apportare, rispetto a quanto previsto nell'allegato L), rettifiche al perimetro dei singoli comparti, nonché eventuali variazioni, al fine di introdurre gli adattamenti necessari ad adeguare il disegno di piano a situazioni di fatto esistenti, nei limiti e con le modalità fissati dalla legislazione urbanistica regionale vigente.

La destinazione delle aree ricadenti all'interno dei comparti C1 C2 e C3 è unificata ed assume classificazione ZTO F strutture di assistenza alla terza età nella quale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: ~~attività commerciali e artigianali al minuto, residenza, attività turistico ricettive, attività direzionali, terapeutiche e sanitarie.~~

- attività terapeutiche, sanitarie, sportive;
- attività ludiche per la musica e pubblico spettacolo;
- attività commerciali di cui all'art.3, comma 1, lettere da d) ad i) della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 nella misura massima del 20% della volumetria totale ammessa nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della medesima legge regionale 50/2012 nonché di quelle contenute nel regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale". L'insediamento di grandi strutture di vendita deve rispettare altresì le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018;
- attività artigianali di servizio alla persona;
- residenza e residenza sanitaria assistita nella misura massima del 60% della volumetria totale ammessa nell'ambito;
- attività turistico - ricettive;
- attività direzionali;

Per ogni singolo comparto, oltre a quanto contenuto nel presente articolo si applicano le disposizioni normative specifiche contenute nell'allegato L) alle presenti norme

Le quantità volumetriche previste sono da intendersi sempre come cubature massime ammissibili comprensive di cubatura eventualmente già esistente ed autorizzata.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Allegato L "scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo di Mezzacampagna - centro metropolitano di assistenza alla terza età

Indicazioni per il prontuario tipologico edilizio per gli interventi di ristrutturazione, ricomposizione volumetrica e nuova edificazione a basso consumo energetico, definizione dei consumi energetici (riscaldamento) in (kWh/m²a):

- Edifici convenzionali non corrispondenti alle normative sul risparmio energetico 220-250 kWh/m²a;
- Edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative 80-100 kWh/m²a;
- Edifici a basso consumo energetico 30-50 kWh/m²a;
- Edifici passivi < 15 kWh/m²a;
- Edifici a consumo energetico zero 0 kWh/m²a.

I requisiti degli edifici**Orientamento**

L'orientamento migliore è verso sud, perché consente lo sfruttamento degli apporti solari anche in inverno. Quest'orientamento non è però indispensabile come lo dimostrano molti edifici energeticamente efficienti che hanno un orientamento differente.

Rapporto superficie/volume

Un rilevante fattore per il fabbisogno energetico è la compattezza dell'edificio espressa dal rapporto tra superficie (S) dell'involucro e il volume (V) che lo racchiude. Il rapporto S/V dovrebbe essere < 0,6.

Isolamento termico

L'isolamento termico è la misura più efficace ed economica per ridurre il fabbisogno termico. I costi d'investimento si recuperano già entro pochi anni tramite i risparmi energetici ottenuti. Un kWh risparmiato mediante l'isolamento termico vale di più di un kWh prodotto dalla più efficiente caldaia, perché la vita dei materiali termoisolanti è molto più lunga rispetto a quella degli impianti.

Assenza di ponti termici

I ponti termici aumentano notevolmente il fabbisogno termico e pertanto devono essere evitati al massimo. Balconi e ad altri elementi che normalmente sporgono dalla facciata possono essere costruiti anche senza diretto contatto con l'edificio.

Impermeabilità dell'involucro

In un edificio passivo devono essere evitate perdite di calore per infiltrazione. L'involucro di un edificio energeticamente efficiente deve essere impermeabile al vento, perché le infiltrazioni incontrollate d'aria fredda aumentano il fabbisogno termico. L'impermeabilità deve essere accertata tramite un Blower-Door-Test. In condizioni di una differenza di pressione di 50 Pa (Pascal) il tasso di ricambio d'aria per infiltrazione (n50) deve essere compreso tra lo 0,2 e lo 0,6/h.

Finestre

Le finestre devono garantire la captazione degli apporti solari, ma anche ridurre le perdite di calore per trasmissione. Le finestre degli edifici energeticamente efficienti hanno una trasmittanza molto ridotta ($U < 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) e una trasparenza che fa penetrare almeno lo 0,55 % della luce incidente. La dimensione delle finestre deve essere "giusta" e non eccessiva per ridurre il rischio di surriscaldamenti estivi.

Ventilazione controllata

Gli edifici energeticamente efficienti possiedono un impianto di ventilazione che controlla il ricambio d'aria che deve essere di almeno 30-36 m³/h e persona. Il ricambio d'aria deve essere regolabile individualmente: per esempio, in





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

presenza di fumatori deve essere possibile aumentare la ventilazione. In certi casi la ventilazione può assumere anche la funzione del riscaldamento.

Recupero di calore

La ventilazione meccanica consente il recupero del calore contenuto nell'aria in uscita per mezzo di scambiatori di calore, che lo trasferiscono all'aria in entrata. Per ottenere un buon risultato di recupero, questi scambiatori devono avere un rendimento di almeno il 60-75 %.

Scambiatori di calore interrati

Gli scambiatori interrati, in uso già da molto tempo in sistemi di riscaldamento, consentono riscaldare o raffreddare l'aria in entrata, perché alla profondità di 100-150 cm, la temperatura della terra rimane quasi costante per tutto l'anno. L'aria esterna, prima di entrare nel sistema di ventilazione, passa per lo scambiatore interrato riscaldandosi o raffreddandosi. In inverno, l'aria di 0°C, passata per lo scambiatore, può acquistare una temperatura fino a 10-12°C, mentre in estate, l'aria con una temperatura oltre 30°C si raffredda fino a 25-27°C.

Riscaldamento

Negli edifici ad alta efficienza energetica si sfrutta, in primo luogo e in maniera passiva, l'energia solare, ma, nei giorni più freddi dell'anno, questa non è normalmente sufficiente per portare la temperatura all'interno dell'edificio ai desiderati 19-20°C per cui si ha bisogno anche di un impianto di riscaldamento. La produzione di calore è normalmente affidata ad una caldaia a condensazione o ad una pompa di calore; in certi casi è sufficiente anche un collettore solare ad acqua.

Collettori solari

La produzione d'acqua calda sanitaria con collettori solari riduce notevolmente i consumi energetici ed è pertanto economica. Con il risparmio energetico ottenuto i costi di un collettore si recuperano in pochi anni.

Pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici generano corrente continua a 12 o 24 V, che può essere utilizzata per azionare pompe ad alta efficienza energetica e sistemi di regolazione, in batterie e prelevare quando si vuole utilizzarla. Normalmente conviene di trasformarla in corrente alternata a 220 V ed immettere questa nella rete elettrica. I vantaggi: il sistema garantisce la disponibilità d'energia anche nei periodi in cui l'impianto fotovoltaico non produce abbastanza e si guadagna quando produce più di ciò che si consuma.

La progettazione

La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica richiede una progettazione mirata ed accurata. La progettazione è quindi di tipo multidisciplinare e richiede la collaborazione di specialisti fin dall'inizio dei lavori. A supporto della progettazione esistono vari software che consentono il controllo dei risultati progettuali in ogni momento.

Allegato L Riduzione





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Apporti collaborativi

Il Documento Preliminare, unitamente alla Relazione Ambientale Preliminare acquisiti con Decreto n. 11 del 31/05/2016 sono stati pubblicati sul BUR n. 57 del 14/06/2016, nonché sulle pagine web del sito internet della Giunta regionale del Veneto. L'assunzione del Documento Preliminare Piano di Area "Quadrante Europa" - Variante n. 5 è stata comunicata inoltre agli Enti interessati e alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, eventualmente interessate alla formazione del piano secondo le indicazioni della DGR n. 791 del 31/09/2009, in attuazione del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che recepisce la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001.

A seguito di tale procedura sono pervenuti **n. 16** apporti collaborativi il cui contenuto sintetico e le relative valutazioni sono riportati di seguito:

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
1	22/07/2016 Prot. n. 283891 Comune di Sona	Comunica che la Variante non comporta effetti significativi per il territorio del Comune di Sona. Segnala la presenza nel territorio del Comune di un sito con impianto di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti denominato "Ca' di Capri" individuato con la variante al PRG n. 16 per l'adeguamento dello strumento urbanistico generale alle norme del PAQE, approvata con DGR n.800 del 21/03/2006.	L'apporto collaborativo, evidenziando che nel territorio del Comune di Sona, la Variante al piano di area non comporta effetti, significativi, non apporta nuovi elementi valutativi che determinino modifiche sostanziali a quanto proposto.
2	25/07/2016 Prot. n. 285843 Seminario Vescovile di Verona San Massimo Spa	L'apporto collaborativo evidenzia che la nuova normativa che disciplina le modalità operative del settore del commercio (l.r. 50/2012 e regolamento attuativo n. 1/2013), è entrata in vigore successivamente alla pubblicazione della variante n. 2 del PAQE, nonché del PUA "Ecoborgo di Mezzacampagna" approvato dal comune di Verona con DGC n. 296 del 28/10/2011. Considerato che: - le prescrizioni e vincoli dell'art. 30 delle norme di attuazione del PAQE, fanno riferimento tra le destinazioni d'uso ammesse, alla "vendita al minuto", terminologia questa non più contemplata nella normativa di settore; - l'interpretazione degli uffici fornita a suo tempo a chiarimento ha inteso equiparare "vendita al minuto" a "esercizio di vicinato", con una forzatura evidente e non condivisibile, laddove per "vendita al minuto" non può intendersi che qualsiasi attività commerciale al dettaglio, quale che ne sia la dimensione, ed esulandovi la c.d. vendita all'ingrosso, cioè la vendita ad altri operatori commerciali;	Premesso che l'apporto collaborativo: - segnala che dopo l'approvazione del piano di area è entrata in vigore la legge regionale 50/2012; - chiede un'integrazione/precisazione all'interno dell'art. 30 e l'allegato "L" del piano di area per renderlo coerente con i diversi strumenti di pianificazione e con la legge regionale; - ha come oggetto la modifica del contenuto di norme di piano, per renderlo coerente con la disciplina legislativa di settore vigente. Considerato che per l'ambito puntuale dell'Ecoborgo di Mezzacampagna: - la legge regionale 50/2012 disciplina la materia del commercio al dettaglio su area privata, dando definizioni e indirizzi; - nel PTRC della Regione Veneto l'ambito è compreso nell'area veronese, sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa; - nel piano di area, attuazione del PTRC, la definizione ivi riportata (antecedente alla




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
		<p>- detta interpretazione appare incoerente con l'ampia superficie commerciale approvata nel PUA e consentita dal PAQE, che rimarrebbe inattuabile e inattuata, ove l'unica tipologia di commercio al minuto consentita fosse l'esercizio di vicinato, dato che la coesistenza di più esercizi di vicinato in un unico fabbricato, o anche solo in un unico contesto urbanistico, si configurerebbe necessariamente come una delle diverse tipologie commerciali oggi individuate dalla l.r. 50/2012 e dal relativo regolamento attuativo.</p> <p>Evidenzia che si renderebbe necessario modificare l'art. 30 e l'allegato "L" al PAQE per renderlo coerente con la l.r. 50/2012, dando l'opportunità di insediare nell'area del PUA la gamma degli insediamenti commerciali "al dettaglio" indicati dalla normativa regionale, rendendo effettivamente realizzabili le quantità volumetriche e/o di superficie previste dal PAQE e dal PUA</p>	<p>L.r. 50/2012) non coincide con quella della legge vigente;</p> <p>- nel PTCP della provincia di Verona l'ambito in questione è lasciato alla pianificazione di dettaglio, indicando anche una vocazione a polo scolastico;</p> <p>- nel PAT del comune di Verona l'ambito in questione è già classificato tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata dove tale strumento rileva a livello indicativo alcune destinazioni specifiche, indicando l'ambito come "contesto destinato alla realizzazione di programmi complessi (art. 55 n.t. del PAT);</p> <p>- nella variante al P.I. di adeguamento alla L.r. 50/2012, l'ambito in questione è stato inserito come area degradata ai sensi della citata legge, con una scheda puntuale (n. 15) che fissa modalità di intervento e usi compatibili (tra cui il commerciale);</p> <p>- nella variante al P.I. di adeguamento alla L.r. 14/2017 il comune ha incluso l'area all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata;</p> <p>- nel PUA approvato le superfici previste sono coerenti con le tipologie commerciali individuate nella L.r. 50/2012 e con le indicazioni, del PTCP, del PAT e del PI;</p> <p>- non interessa nessuno degli ambiti di sensibilità ambientale analizzati nel rapporto ambientale preliminare.</p> <p>Si propone di considerare la modifica dell'articolo 30 nella fase di adozione del piano, così da permettere ulteriori eventuali contributi e/o valutazioni all'interno del processo di condivisione (osservazioni), previsto dall'art. 25 della L.R. 11/2004, in quanto la proposta ha il carattere di mera precisazione puntuale che all'interno del quadro pianificatorio generale e di dettaglio vigente, già descritto e valutato, è finalizzata a consentire l'attuazione attraverso il PUA degli obiettivi definiti dalla legislazione e dalla pianificazione.</p> <p>L'inserimento di tale modifica puntuale trattando questioni afferenti definizioni urbanistiche stabilite dalle leggi regionali di</p>





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
			sette, non interferisce con il quadro ambientale descritto e valutato nel rapporto ambientale preliminare, in quanto le valutazioni sulle componenti ambientali afferenti le questioni urbanistiche, sono state già ricomprese all'interno del PTCP, del PAT del PI e delle varianti al PI per gli adeguamenti alle leggi regionali 50/2012 e 14/2107, nel frattempo intervenute.
3	26/07/2016 Prot. n. 288405 Data arrivo a Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia 27/07/2016 Comune di Povegliano Veronese	Ripropono le osservazioni proposte dalla precedente Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 1.07.2015; confermandone le motivazioni, che proponeva quanto segue e che risulta recepito nel testo modificato dell'art. 49 delle NTA del PAQE: <i>Per le operazioni attinenti al trattamento e lavorazione dei rifiuti finalizzate al riutilizzo, al recupero o riciclaggio degli stessi, potranno essere realizzati anche nuovi impianti ubicati all'interno delle aree sensibili indicati dalle lettere :</i> <i>a) ambiti di interesse naturalistico-ambientale</i> <i>b) ambiti prioritari della protezione del suolo</i> <i>Il progetto per tali nuovi impianti dovrà essere assoggettato a VIA e le attività ad AIA e la loro realizzazione dovrà rispettare tutte le altre previsioni specifiche dettate dalle norme relative agli ambiti richiamati con le lettere a) e d).</i> Questo in quanto si ritiene che, con una maggiore differenziazione e riutilizzo dei rifiuti si potrebbero ottenere effetti positivi sull'ambiente nella direzione indicata dal D.Lgs. 152/2006 e pertanto eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante in oggetto possano essere di tipo positivo.	Quanto richiesto dall'apporto collaborativo sostanzialmente viene già considerato nella proposta di variante pensando non solo al fatto che, con una maggiore differenziazione e riutilizzo dei rifiuti, si potrebbero ottenere effetti positivi sull'ambiente, ma che gli <i>ambiti di interesse naturalistico-ambientale</i> e gli <i>ambiti prioritari della protezione del suolo</i> sono ambiti sensibili, dove è prioritaria l'azione di salvaguardia dell'equilibrio ecologico rispetto alle attività di trasformazione territoriale. Per questo la proposta normativa: <ul style="list-style-type: none">- vieta di ubicare nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti a confine e all'interno degli <i>ambiti di interesse naturalistico-ambientale</i> e degli <i>ambiti prioritari della protezione del suolo</i>;- vieta di ubicare varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA nelle <i>zone archeologiche</i>, nelle <i>aree di risorgiva</i> e dei <i>punti di presa dell'acqua potabile</i>;- prevede che siano soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti negli <i>ambiti di interesse naturalistico-ambientale</i> e degli <i>ambiti prioritari della protezione del suolo</i>. Estendere la possibilità di insediare nuovi




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
			impianti all'interno degli <i>ambiti di interesse naturalistico-ambientale</i> e degli <i>ambiti prioritari della protezione del suolo</i> , pur assoggettandoli a VIA o per le attività ad AIA, non appare sensato proprio per salvaguardare il loro equilibrio ecologico e le loro particolari caratteristiche ambientali.
4	29/07/2016 Prot. n. 295222 Data arrivo a Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia 28/07/2016 Autovie Venete	Segnala di non essere coinvolta nelle procedure della Variante in quanto la viabilità in gestione alla società non interessa il territorio del PAQE	L'apporto collaborativo non apporta nuovi elementi valutativi che determinino modifiche sostanziali quanto proposto.
5	29/07/2016 Prot. n. 293930 Data arrivo a Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia Il 01/08/2016 Provincia Autonoma di Trento	<p>Pur non riguardando il piano un'area direttamente confinante con la provincia di Trento per cui non si rilevano effetti sulle componenti ambientali del territorio trentino, l'ufficio che si occupa di autorizzazioni e valutazioni ambientali segnala alcuni miglioramenti da apportare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Integrare la Variante con una cartografia che rappresenti l'area interessata dal piano in modo che sia subito chiaro a chi partecipa alla concertazione l'ambito geografico e amministrativo di riferimento 2) Integrare il rapporto Ambientale con tutte le valutazioni riguardanti tutte le diverse ipotesi e non solo la D di modifica delle norme, comparandole ed estendendo a tutte 4 la valutazione degli impatti sull'ambiente (la VAS è lo strumento idoneo per affrontare in maniera completa le alternative di piano) 3) In relazione all'articolo 49 delle Norme evidenzia un refuso vale a dire che il termine "trattamento" è stato eliminato ma non sostituito dal termine "recupero" come previsto dalla formulazione dell'ipotesi scelta e riportata in altri passaggi del Documento Preliminare (vedi pag.6) <p>Suggerisce di fornire un quadro programmatico e pianificatorio completo, rispetto a cui sviluppare</p>	<p>L'apporto collaborativo non rileva effetti sulle componenti ambientali del territorio trentino, in quanto l'ambito del piano di area non è direttamente confinante con la provincia di Trento.</p> <p>In merito ai miglioramenti proposti, si specifica che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Non appare necessario integrare la variante con una cartografia specifica, in quanto l'ambito geografico e amministrativo di riferimento è indicato nell'articolo 49 e la cartografia del piano di area vigente è già pubblicata, visibile e scaricabile dalla pagina web: http://www.regione.veneto.it/web/ptrc/quadran-te-europa; inoltre il piano di area individua solo alcuni impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, in quanto sono i comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, che prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti. 2) Considerato che l'ipotesi proposta con la variante al piano di area, riguarda il mero adeguamento alle vigenti





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
		l'analisi di coerenza del piano (per es. anche con riferimento all'aspetto infrastrutturale e produttivo, strategico per l'area)	<p>normative in materia di rifiuti, in quanto la Regione Veneto ha approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali" con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015; nel Rapporto ambientale e nella valutazione di incidenza ambientale la stessa ha valutato in modo approfondito, su tutto il territorio regionale, la materia dei rifiuti e le relative modalità di trattamento; i piani di area e le loro varianti in quanto attuazione del PTRC sono sempre oggetto di coordinamento con i piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi (art. 24 c.2 della L.R. 11/2004) per cui il rapporto ambientale relativo al documento preliminare della variante al piano di area, al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, assume analisi dello stato di fatto, gli Scenari di gestione, le azioni di piano, il monitoraggio e le fonti dei dati del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato e del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 T.U. Norme in materia ambientale, senza bisogno di ulteriori integrazioni.</p> <p>3) Il refuso segnalato viene corretto nella proposta normativa da adottare.</p> <p>Il quadro programmatico e pianificatorio completo rispetto al quale si è sviluppata l'analisi di coerenza del piano è costituito dalla pianificazione territoriale e di settore vigente a livello regionale, provinciale e comunale. Tale quadro è richiamato nel rapporto ambientale.</p>
6	29/07/2016 Prot. n. 293094 Data arrivo a Sezione Pianificazione	Comunica che il territorio del Comune di Bovolone è interessato da 3 zone sensibili, ai sensi dell'art. 49 del PAQE: - ambiti di interesse naturalistico-ambientale - zone archeologiche	La norma proposta conferma il divieto di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti e precisa i divieti in relazione alle sensibilità ambientali degli ambiti indicati nel piano di area. Il richiamo a quanto prescritto dal D.lgs.




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
	Territoriale Strategica e Cartografia 29/07/2016 Comune di Bovolone	- ambito prioritario di protezione del suolo (a cui andrebbero aggiunti i punti di presa dell'acqua potabile a servizio dell'acquedotto comunale, non rilevati nella tavola 2b del PAQE) Allo stato attuale sono presenti sul territorio comunale impianti autorizzati di recupero rifiuti nell'ambito prioritario della protezione del suolo mentre non sono presenti analoghi impianti negli ambiti di interesse naturalistico-ambientale e nelle zone archeologiche. Fa presente che le modifiche proposte all'art. 49 delle NTA della Variante con l'ipotesi D renderebbero possibile la presentazione da parte dei gestori degli impianti suddetti di istanze di variante sostanziale e di passaggio da regime semplificato (art. 214-216 D.Lgs 152/2006) a ordinario (art. 208 D.Lgs 152/2006), dopo verifica di VIA/assoggettabilità a VIA, tali da comportare modifiche significative alle quantità e tipologie di rifiuti, con possibile aumento dell'impatto sulla matrice suolo, determinando peggioramenti qualitativi.	152/06 e s.m.i. garantisce il controllo e il monitoraggio degli eventuali impatti di impianti esistenti e soprattutto garantisce la permanenza qualitativa delle caratteristiche ambientali degli ambiti interessati. Si veda la risposta all'apporto collaborativo n. 3
7	29/07/2016 Prot. n. 293939 Data arrivo a Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia 01/08/2016 Comune di San Martino Buon Albergo	Chiede di mantenere il testo attualmente in vigore dell'art. 49 delle NTA del PAQE, con gli adeguamenti atti a rendere coerenti i riferimenti normativi, così come proposto nell'ipotesi "A" del Documento Preliminare della Variante 5 e con l'inserimento del divieto di ampliamento e di varianti sostanziali agli impianti esistenti ubicati in fregio e all'interno degli ambiti/aree previsti dall'art. 49 Chiariscono a tal proposito che il Comune si è espresso in modo contrario al progetto di delocalizzazione con introduzione di varianti sostanziali dell'impianto esistente di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, liquidi e solidi, con operazioni di recupero e smaltimento sito a Ca' Vecchia a San Martino Buonalbergo presentato dalla soc. ADIGE AMBIENTE SRL, in virtù della presenza dei vincoli individuati dal PAQE e dagli strumenti urbanistici comunali.	Premesso che il piano di area non entra nel merito delle localizzazioni o rilocalizzazioni di impianti, confermando l'impianto della norma vigente che dà ai comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano di area la possibilità di prevedere la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e di privilegiare i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti. Si ritiene che l'apporto collaborativo, proponendo di modificare la norma con i contenuti dell'ipotesi A non sia migliorativo, in quanto, prescindendo dalle nuove modalità di valutazione dell'impatto di un impianto, determina l'impossibilità di inserire nuovi impianti o loro varianti sostanziali nelle aree sensibili individuate nell'articolo, indipendentemente dal sistema di procedure valutative previste dalla legislazione nazionale (D.lgs. 152/06 e s.m.i.) proprio per la tutela dell'ambiente.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
8	01/08/2016 Prot. n. 295725 Data arrivo a Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia 01/08/2016 AVEPA	L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura informa di non avere competenza nell'ambito della pianificazione territoriale e quindi non è interessata al processo di partecipazione e concertazione relativo alla Variante 5 al PAQE	L'apporto collaborativo non dà luogo a procedere in quanto l'ente non manifesta interesse per la concertazione.
9	29/07/2016 Prot. n. 294166 Data arrivo a Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia 01/08/2016 Comune di Villafranca di Verona	<p>Alla luce delle nuove normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L.R. 3/2004 "Nuove norme in materia di gestione di rifiuti" individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e i criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità - "Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani"(PRGRU) approvato con D.C.R. 59/2004 integra i criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento a recupero rifiuti e per l'individuazione di luoghi a impianti adatti allo smaltimento - DGR 264/2013 che adotta il "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali" in cui, nell'elaborato D, vengono individuati i "criteri per la definizione delle aree non idonee" introducendo altre tipologie di aree non idonee, tra cui risultano "escluse": <ul style="list-style-type: none"> - Per il vincolo paesaggistico: i ghiacciai e i circhi glaciali, - Per i vincoli ambientali: gli ambiti naturalistici (cfr. PTRC tavole 2 e 10, art. 19 NTA), le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448, le zone umide (cfr. PTRC Tavola 10, art. 21 NTA), le riserve integrali dello stato (L. n. 431/85, cfr. PTRC Tavola 10) la rete ecologica europea denominata "Natura 2000" <p>E in considerazione del fatto che nel territorio del PAQE non esistono aree protette propriamente dette, mentre sono presenti 7 siti della Rete Natura 2000 (IT3210008, IT3210012, IT3210014, IT3210015, IT3210019, IT3210042, IT3210043)</p>	<p>Premesso che nel territorio interessato dal piano di area Quadrante Europa sono presenti 7 siti della Rete Natura 2000 di cui solo 2 non hanno all'interno la presenza di aree naturali protette di cui alla legge 394/91, si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per ambiti di interesse naturalistico-ambientale, si intendono quelli indicati nella tavola 3 del piano con la nomenclatura "ambiti di interesse paesistico-ambientale", come si evince dai contenuti della norma di piano di area di riferimento (articolo di 61). La dicitura della lettera a) dell'articolo 49 sarà modificata. 2) la richiesta è pertinente: il refuso contenuto nel documento preliminare riferito all'articolo 49 sarà corretto in fase di adozione della variante al piano di area inserendo nelle prescrizioni e vincoli dopo le parole: "nuovi impianti" le parole: "<u>di recupero e/o smaltimento dei rifiuti</u>" in coerenza con la scelta dell'"ipotesi di modifica D" del Documento Preliminare; 3) Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015, all'allegato A indica la fascia di ricarica degli acquiferi, tra quelle aree per le quali le province possono stabilire specifiche prescrizioni, aggiornando i criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità all'allegato D della L.r. 3/2000. Inoltre l'articolo 49 delle





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
		<p>Chiede, in qualità di soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di definire o specificare quali siano “gli ambiti di interesse naturalistico-ambientale”, la cui dizione non trova riscontro in alcun articolo delle N.d.A. o nelle tavole del P.d.A. Quadrante Europa 2) Di specificare nella proposta di modifica dell’art. 49 nel paragrafo “prescrizioni e vincoli” integrando “nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti” in coerenza con la scelta dell’”ipotesi di modifica D” del Documento Preliminare 3) Di comprendere fra le “aree sensibili escluse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti” anche la “Fascia di ricarica degli acquiferi” come definita all’art. 12 del PTRC, per non compromettere ulteriormente la qualità delle acque di falda destinate all’approvvigionamento idropotabile 4) Di prevedere il divieto della realizzazione di varianti sostanziali di impianti di smaltimento rifiuti in tutte le aree sensibili elencate alle lettere a),b),c),d) della proposta di modifica dell’art. 49 delle NTA del PAQE, oltre che nella “Fascia di ricarica degli acquiferi”, 5) Di prevedere la necessità di effettuare la procedura di valutazione di incidenza ambientale in rapporto alla presenza nel territorio del PAQE di 7 siti della Rete Natura 2000 6) Vista la rilevanza delle modifiche proposte e le possibili ripercussioni sul territorio comunale in termini di impatto sull’ambiente e sul territorio, ritiene sia necessario che la variante 5 al PAQE sia sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica 7) chiede che la Regione Veneto si attivi per una modifica della conformazione dell’Ambito Prioritario per la Protezione del suolo con riferimento alla zona artigianale, industriale e commerciale di Villafranca di Verona, dove insistono impianti di recupero preesistenti ricadenti in zone attrezzate e urbanizzate precedentemente 	<p>norme del piano di area stabilisce che la provincia, in relazione all’individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/06, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Si ricorda che sono inoltre previste specifiche prescrizioni e vincoli nell’articolo 52 delle norme tecniche del piano di area, al fine di inibire quelle trasformazioni territoriali che possano alterare la qualità delle acque. Quanto richiesto non sembra essere coerente con i principi di semplificazione, coordinamento normativo e sussidiarietà, principi ispiratori della variante 5 al piano di area. La richiesta non dà luogo a procedere;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Il divieto di realizzazione di varianti sostanziali di impianti di smaltimento rifiuti come proposto nell’articolo 49, è stato meglio precisato in relazione ai differenti interventi, previsti per gli impianti esistenti, e in relazione alla differente sensibilità ambientale delle aree interessate, coerentemente con le linee guida di tutela del testo unico per l’ambiente; 5) la procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) è stata effettuata a seguito della richiesta di integrazioni del 6 luglio 2016 della Direzione regionale Coordinamento Commissioni alla Verifica di Assoggettabilità a procedura di VAS; 6) La Variante è stata sottoposta alla verifica di assoggettabilità a procedura di VAS, come previsto dalla DGR regionale che regola la procedura; 7) La richiesta di modificare la conformazione dell’ambito prioritario per la protezione del suolo non dà luogo a procedere in quanto l’articolo 49





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
		<p>all'approvazione del PAQE. Con deliberazione del Consiglio Comunale viene approvato l'emendamento del Sindaco che chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 3° paragrafo del dispositivo dopo "Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti" si precisi che trattasi di nuove localizzazioni di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti; - al 4° paragrafo dopo "aree sensibili escluse alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti" di aggiungere intesi come discariche e inceneritori; - al 5° paragrafo sostituire "impianti di smaltimento rifiuti" con "discariche e inceneritori" 	<p>all'ultimo comma delle prescrizioni e vincoli prevede che "E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali";</p> <p>Per quanto concerne gli emendamenti del sindaco, si evidenzia che la denominazione degli impianti corrisponde a quanto indicato dal D.Lgs 152/2006.</p>
10	<p>02/08/2016 Prot. n. 297916</p> <p>Data arrivo a Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia 3/08/2016</p> <p>Comune di Sommacampagna</p>	<p>L'apporto collaborativo chiede di modificare il testo normativo dell'art. 49 delle norme tecniche del PAQE – Variante 5, assunto con decreto dirigenziale n.11/2016, inserendo in coda al paragrafo Prescrizioni e Vincoli il seguente punto: "All'interno o nella fascia di metri 100 dal confine delle aree inserite negli ambiti di interesse naturalistico-ambientale soggetti al vincolo paesaggistico previsto dal D.Lgs 42/04, descritti nella Tav. 3, non potranno essere ubicati nuovi impianti di "recupero" rientranti nella definizione prevista dall'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06".</p> <p>In sostanza si chiede venga ripristinata la versione originaria dell'art. 49 che vietava l'insediamento di impianti di "trattamento e smaltimento" ricomprendendo in questi anche gli impianti di "recupero" che ora, secondo l'articolo modificato della Variante, possono essere ubicati, negli ambiti di interesse naturalistico-ambientale descritti nella tav. 3 che, per quanto riguarda il territorio di Sommacampagna, corrispondono sostanzialmente alle aree assoggettate a vincolo paesaggistico (D.M. 07.03.66)</p> <p>La richiesta deriva dalla necessità di coerenza con alcune delle linee guida strategiche assunte per la formazione del PAT e del PI e in particolare per i progetti "Custoza museo diffuso" e "Territorio del Custoza"</p>	<p>La norma ha carattere generale, non entra nel merito delle tutele specifiche che ciascun PAT o PI può definire limitatamente alla propria competenza.</p> <p>Si chiarisce che la proposta normativa non fa riferimento all'ubicazione di nuovi impianti di recupero, che continuano ad essere vietati in tali ambiti, ma esplicita in quali ambiti le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti non possono essere assentite e quali siano le procedure di verifica ai sensi dal D.lgs. 152/06 per gli impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti.</p> <p>Per quanto riguarda le linee guida strategiche assunte per la formazione del PAT e del PI e in particolare per i progetti "Custoza museo diffuso" e "Territorio del Custoza", il Comune può prevedere all'interno del proprio strumento di pianificazione urbanistica tutte le misure necessarie per la tutela e valorizzazione dei territori interessati dai sopramenzionati progetti di valorizzazione culturale anche prevedendo misure di salvaguardia specifiche.</p> <p>Si ricorda inoltre che per i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D.lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio,</p>





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
			eventualmente ricompresi all'interno del territorio interessato dal piano di area, vige quanto previsto dal Codice.
11	05/08/2016 Prot. n. 34124 Data arrivo a Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia 05/08/2016 Verona Porta Sud S.P.A.	<p>Chiede di meglio precisare la prescrizione normativa del PAQE, introdotta con la Variante 1 al PAQE – scheda n.5 relativamente all'area delle ex cartiere di Verona, di cui sono i proprietari. Precisano che sull'area la società Verona Porta Sud S.p.A. ha già ottenuto fin dal 2011 i permessi per costruire un complesso polifunzionale – commerciale – direzionale e compiuto l'iter per ottenere di realizzare un centro commerciale di interesse regionale (Conferenza di servizi del 6/04/2016 e successiva DGR 866/2016-BUR 59 del 21.06.16).</p> <p>Poiché si verificano delle situazioni quali l'esistenza di una falda acquifera piuttosto alta e caratterizzata da forti escursioni e l'esistenza di numerosi vincoli altimetrici che derivano dagli insediamenti e dalle funzioni limitrofe circostanti (strade pubbliche, centro sportivo contiguo, sede Azienda AGSM); che rendono sconsigliabile fondare i parcheggi oltre una quota pari a circa 2.75 metri al disotto dell'attuale piano di campagna, chiede di integrare in parte la prescrizione normativa del PAQE – Variante 1, scheda 5: Ex Cartiere del Basso Acquar "I parcheggi devono essere interrati" nel seguente modo:</p> <p>"oppure comunque coperti con superfici nella maggior parte inerbite, in modo che le vetture in sosta non risultino visibili alla vista dall'alto"</p>	<p>Si evidenzia che la richiesta esula dalla fattispecie della variante n. 5, che riguarda modifiche normative necessarie per l'adeguamento alla legislazione di settore sopravvenuta.</p> <p>Si ritiene che l'amministrazione comunale in sede di variante ai propri strumenti urbanistici, nonché in sede degli strumenti attuativi di dettaglio, possa disciplinare la questione specifica in coerenza con le peculiarità ambientali, territoriali e paesaggistiche del luogo, secondo la legislazione vigente in materia di governo del territorio.</p>
12	08/08/2016 Prot. n. 305545 Data arrivo a Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia 05/08/2016 Consorzio Alto Veronese	<p>L'apporto collaborativo premettendo che il piano d'ambito dell'ATO Veronese, favorisce il trattamento dei rifiuti liquidi biodegradabili presso gli impianti di depurazione pubblici; evidenzia che all'interno del piano stesso è inserito l'intervento di ristrutturazione della sezione "Phostrip" del depuratore di Verona, oggi in disuso, da adibirsi a unità di pretrattamento per rifiuti liquidi biodegradabili.</p> <p>Tale attività si inquadra nelle disposizioni di legge in materia ambientale relative al trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione urbani.</p> <p>L'art. 110, comma 2 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152,</p>	<p>Premesso che non è chiaro il contenuto della richiesta relativamente alla possibilità per il depuratore di Verona di trattare i rifiuti liquidi di cui all'art. 110 del D.Lgs 152/2006, non di competenza del piano territoriale di area, nella nuova formulazione dell'articolo 49 proposta, è mantenuto il principio di vietare nuovi impianti, all'interno di alcuni ambiti di particolare interesse ambientale, mentre sono fatte salve le varianti agli impianti esistenti necessarie per mantenere la funzionalità degli stessi adeguandoli alla disciplina di settore vigente.</p> <p>Viene inoltre fatto salvo quanto già</p>





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
		<p>prevede che la provincia competente di concerto con l'Autorità d'ambito "nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione"; inoltre l'art. 110, comma 3 del medesimo D.lgs., prevede che presso i depuratori, senza necessità di alcuna autorizzazione, possano comunque, essere smaltiti rifiuti liquidi costituiti da acque reflue, fanghi derivanti da depurazione e residui derivanti dalla manutenzione di reti fognarie.</p> <p>L'apporto collaborativo evidenzia che l'attuale Piano di Area Quadrante Europa prevede dei vincoli tassativi per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, impedendo anche lo smaltimento dei rifiuti liquidi di cui all'art. 110 2 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.</p> <p>Pertanto propone che nella variante al PAQE, si inserisca la possibilità di trattare i rifiuti liquidi previsti dall'articolo 110 2 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, allegando una dettagliata relazione tecnica.</p>	<p>legittimamente in esercizio alla data di adozione del piano.</p>
13	<p>14/10/2016 Data ultima Mail</p> <p>Data prima Mail 6/10/2016</p> <p>Gianni Giuliari Privato</p>	<p>L'apporto collaborativo, in conseguenza dell'eventuale approvazione della variante n. 5 al PAQE, ipotizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che la proposta di variante all'art. 49 consentirebbe l'approvazione del progetto di Adige Ambiente a San martino Buon Albergo; - che la modifica del termine "smaltimento" in "trattamento" cambierebbe il significato dell'art. 49 consentendo l'approvazione dell'impianto di Adige Ambiente dal momento che tratta particolari rifiuti ma non li smaltisce; - che la modifica normativa proposta dal settore tecnico regionale risenta dell'influenza della società Adige Ambiente; <p>esprimendo perplessità sul fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i 22 comuni interessati, solo in minima parte hanno espresso il loro parere in merito ai contenuti della proposta di variante, additandoli di inerzia; - la proposta di variante sia stata presentata il giorno precedente all'emissione del parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto di Adige Ambiente, da parte della 	<p>Premesso che non si è a conoscenza del progetto di cui parla il soggetto si evidenzia che le modifiche all'articolo 49 non mutano il significato dell'articolo stesso che rimane quello di vietare nuovi impianti all'interno degli ambiti di interesse naturalistico ambientale indicati dal medesimo articolo.</p> <p>In merito al dissenso espresso sulla presunta mancata volontà di partecipazione dei comuni interessati e su un ipotetico progetto di trasformazione di un impianto esistente, non è esplicitato quale sia il valore collaborativo delle considerazioni espresse, utile alla formazione della variante in oggetto.</p>




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
		Commissione VIA regionale, supponendo una singolare coincidenza;	
14	24/10/2016 Data Mail Comune di Verona Stefano Poles	<p>L'apporto collaborativo segnala alcuni refusi che ritiene andrebbero corretti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a pag. 7 primo paragrafo delle direttive (Ipotesi D), dove si fa riferimento all'art. 197 comma 1 lettera d) del D.lgs. 152/06, viene indicato "impianti di smaltimento dei rifiuti", mentre, anche in coerenza con il titolo dell'articolo dovrebbe essere riportato "impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti"; - a pag. 10 dove viene riportato il testo dell'art. 49 ipotesi D con proposte di modifica, si segnala che il testo non risulta coincidere con quello riportato nella tabella comparativa (ipotesi D) delle pagine da 5 a 7. Tale difformità potrebbe determinare dubbi su quale sia il testo corretto, benché risulti palese che il testo corretto sia contenuto nella tabella comparativa e nel commento riepilogativo di pag. 10, in particolare nel testo dell'art. 49 ipotesi D con proposta di modifica (pag. 10) nelle prescrizioni e vincoli si riporta: "nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati <u>in fregio, a confine</u> e all'interno..."; mentre nella tabella comparativa si riporta: "nuovi impianti di trattamento e recupero e/o smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati <u>in fregio, a confine</u> e all'interno..." 	L'apporto collaborativo segnala una serie di refusi nel testo dell'articolo 49, che verranno corretti nel testo da adottare
15	07/11/2016 Prot. n. 430942 Data doc 21/10/2016 Comune di Verona	<p>L'apporto collaborativo evidenzia che l'amministrazione del comune di Verona ha valutato la proposta di variante al PAQE, presentata da Seminario Vescovile di Verona San Massimo Spa ed ha espresso con decisione della Giunta Comunale n. 2148/2016, il proprio parere nel quale dopo aver analizzato i contenuti indicati dalla disciplina dell'art. 30 del PAQE per l'ambito denominato Ecoborgo di Mezzacampagna, esposto quanto previsto dal PUA approvato con DGC n.296 del 28/10/2011, richiamati i contenuti della l.r. 50/2012 ed analizzata la proposta di variante al PAQE presentata, a seguito delle considerazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Lr 50/2012 stabilisce che l'individuazione 	Vedi risposta all'apporto collaborativo n. 2, prot. n. 285843 del 25/07/2016.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
		<p>delle aree idonee per l'insediamento sia delle medie che delle grandi strutture di vendita è di competenza dello strumento urbanistico comunale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - una proposta di variante al PAQE dovrebbe portare a rivedere le caratteristiche del nuovo insediamento e della riorganizzazione urbana dell'ambito denominato " Ecoborgo di Mezzacampagna – centro metropolitano di assistenza alla terza età", rivedendo le direttive in merito al disegno urbano e al sistema degli spazi pubblici come richiamate nel parere di approvazione della regione, del PUA nota n. 92723 del 14.04.2011; - la destinazione delle aree ricadenti nell'ambito assume la classificazione ZTO F, le attività commerciali ed artigianali al minuto sono da intendersi quali attività di supporto alle destinazioni principali indicate e pertanto va posta particolare attenzione nel valutare la struttura di vendita prevista nel progetto, sia alla scala urbanistica, sia nella sua configurazione come "esercizi di vicinato", garantendo le esigenze di integrazione e relazione sociale degli abitanti e, secondo i criteri di sostenibilità ambientale, evitando la concentrazione di più attività in un unico ambito. <p>Propone di supportare la proposta di Variante già depositata dai soggetti attuatori in Regione Veneto, chiedendo la modifica delle direttive e prescrizioni per l'area in questione, in considerazione del fatto che il carico urbanistico già previsto dal PAQE vigente è tale da giustificare la richiesta di estensione delle caratteristiche delle attività commerciali alle diverse tipologie della l.r. 50/2012 in modo da consentire successivamente al PI le ulteriori valutazioni e approfondimenti, per effettuare le scelte localizzative di competenza comunale, decidendo nel merito se riconoscere in sede di PI la possibilità di insediamento di medio-grandi e/o grandi strutture di vendita. Rileva inoltre che tale proposta di variante al PAQE va ulteriormente approfondita nei contenuti chiedendo una riformulazione del progetto dell'ambito " Ecoborgo di Mezzacampagna – centro metropolitano di assistenza alla terza età"</p>	




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
		riconoscendo, almeno in parte, una ZTO diversa dalla ZTO F	
16	11/11/2016 Prot. n. 44824 Data Doc. 06/10/2016	L'apporto collaborativo condivide il richiamo all'articolo 197 del D.Lgs. 152/06 comma 1 lettera d) che indica criteri e/o ambiti dove è possibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;	L'apporto collaborativo condivide quanto proposto nel documento preliminare. Non apporta nuovi elementi valutativi che determinino modifiche sostanziali e conferma quanto proposto.
	Comune di Verona	L'apporto collaborativo condivide che le varianti, anche sostanziali, di siti esistenti di recupero e/o smaltimento rifiuti, ubicati nelle lettere a) e d) siano ammessi solo a seguito di una verifica degli impatti in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA senza precludere a priori la modifica;	L'apporto collaborativo condivide quanto proposto nel documento preliminare. Non apporta nuovi elementi valutativi che determinino modifiche sostanziali e conferma quanto proposto.
		L'apporto collaborativo ritiene che relativamente ai centri di raccolta comunali, l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 49 dovrebbe essere estesa anche ad altri impianti connessi all'attività di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del servizio pubblico, che in ogni caso se rientranti nelle soglie previste, dovranno essere assoggettati a disciplina della VIA. L'ipotesi D infatti, inserendo la fattispecie "realizzazione di centri di raccolta" sembra ricomprendere anche eventuali modifiche o varianti sostanziali. Tale approccio si ritiene necessario in quanto molto spesso le modifiche risultano meramente funzionali ad esigenze di adeguamento normativo.	Quanto evidenziato dall'apporto collaborativo è già considerato nell'ipotesi D di variante dell'articolo 49
		L'apporto collaborativo a supporto di quanto prescritto relativamente agli impianti di recupero e smaltimento oggetto di modifica sostanziale e ubicati a confine o all'interno delle aree sensibili di tipo a) e d), ritiene che debba essere chiarita maggiormente la definizione di "modifica sostanziale" di impianto esistente, al fine di non incorrere in dubbi interpretativi, già emersi in recenti sentenze del TAR Veneto, rispetto alla definizione di "nuovo impianto". A tal proposito si propone di specificare la definizione normativa prevista dall'art. 5 lettera I-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	Si ritiene che il riferimento alla definizione normativa prevista dall'articolo I-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, sia utile per migliorare il testo normativo. Si procederà alla modifica dell'articolo 49 nella fase di adozione del piano.
		L'apporto collaborativo segnala inoltre alcune questioni riconducibili a refusi e/o imprecisioni rilevate nel testo del documento preliminare: - a pag. 7 primo paragrafo delle direttive (Ipotesi D), dove si fa riferimento all'art. 197 comma 1 lettera d) del D.lgs. 152/06, viene indicato "impianti di smaltimento dei rifiuti", mentre,	L'apporto collaborativo in coerenza con gli altri individua alcuni refusi del testo, ripropone le segnalazioni fatte dai precedenti apporti collaborativi, che saranno tenute in debita considerazione.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
		<p>anche in coerenza con il titolo dell'articolo dovrebbe essere riportato "impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti";</p> <p>- a pag. 10, dove viene riportato il testo dell'art. 49 ipotesi D con proposte di modifica, si segnala che il testo non risulta coincidere con quello riportato nella tabella comparativa (ipotesi D) delle pagine da 5 a 7. Tale difformità potrebbe determinare dubbi su quale sia il testo corretto, benché risulti palese che il testo corretto sia quello contenuto nella tabella comparativa e nel commento riepilogativo di pag. 10, in particolare nel testo dell'art. 49 ipotesi D con proposta di modifica (pag. 10) nelle prescrizioni e vincoli si riporta: "nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati <u>in fregio, a confine</u> e all'interno..."; mentre nella tabella comparativa si riporta: "nuovi impianti di trattamento e <u>recupero e/o</u> smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati <u>in fregio, a confine</u> e all'interno..."</p>	

Successivamente con DGR n. 1028 del 12 luglio 2019 (BUR n 96 del 27/08/2019) si è preso atto delle integrazioni al Rapporto ambientale preliminare e al Documento preliminare di Variante al Piano.

Tali integrazioni sono state comunicate agli Enti interessati e alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, eventualmente interessate alla formazione del Piano secondo le indicazioni fornite dalla DGR n. 791 del 31/09/2009, in attuazione del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che recepisce la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001.

A seguito di tale procedura sono pervenuti **n.11** ulteriori apporti collaborativi il cui contenuto sintetico e le relative valutazioni sono riportati di seguito:

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
1	30/08/2019 Prot. n. 376887 Comune di Isola della Scala	Comunica che in riferimento alla richiesta di parere della UO Commissioni VAS VINCA NUVV, pervenuta in data 21/08/2019, prot. n. 15720, a seguito del parere n. 81 del 7 maggio 2019 della commissione regionale VAS, non vi siano rilievi da formulare sulle integrazioni alla Variante.	L'apporto collaborativo, non formula rilievi sulle integrazioni alla Variante.




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
2	12/09/2019 Prot. n. 394366 Comune di Villafranca	Comunica che in riferimento alle richieste di parere della UO Commissioni VAS VINCA NUVV, pervenute in data 20/08/2019, prot. n. 365521, e in data 26/08/2019 prot. n. 371191, non ritiene di presentare ulteriori osservazioni in merito ad eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del piano, tuttavia si chiede un chiarimento alla definizione di "acque potabili di risorgiva" introdotto nella nuova versione dell'art. 49 nelle prescrizioni e vincoli alla lettera c).	L'apporto collaborativo, non ritiene di presentare ulteriori osservazioni in merito ad eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del piano. In merito al chiarimento richiesta sulla definizione proposta alla lettera c) si evidenzia che la definizione "acque potabili e di risorgiva" introdotta nella proposta di variante dell'articolo 49 del piano di area Quadrante Europa riporta la nomenclatura contenuta nella legenda della Tav. 2 Ecosistema. La precedente definizione "aree di risorgiva e punti di presa dell'acqua potabile", differendo dalla definizione della Tav. 2 poteva generare difficoltà interpretative per l'applicazione della norma.
3	11/09/2019 Prot.n.392061 Comune di San Giovanni Lupatoto	Con riferimento alle modifiche introdotte all'art.49 delle Nta il Comune rileva quanto segue: 1) l'adeguamento terminologico al D.Lgs 152/06 risulta un in ritardo rispetto all'aggiornamento del Testo Unico e la terminologia usata e un po' approssimativa: possono esserci impianti che trattano e lavorano i rifiuti senza prevedere operazioni di recupero o smaltimento (ad esempio inertizzatore Inerteco presso Ca' Bianca a Zevio); 2) le varianti sostanziali ad impianti esistenti ricadenti all'interno di ambiti di interesse naturalistico - ambientale e di ambiti prioritari per la protezione del suolo non sono escluse a priori ma assoggettate ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA. Si rileva però che le varianti sostanziali a impianti esistenti spesso si traducono in nuovi impianti o ampliamenti importanti; 3) nella verifica di assoggettabilità alla VAS non è corretto affermare che sono esclusi impatti cumulativi; 4) sono state confrontate quattro ipotesi di modifica all'art.49 ma non è stata fatta un'analisi specifica comparativa a livello di impatti che permetta di far capire quale è l'ipotesi migliore e, soprattutto, non è stata considerata l'alternativa zero;	Il testo di riferimento per la classificazione degli impianti rimane il D.Lgs152/2006. Si rammenta poi che in conformità alla legislazione di settore vigente è il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a dettare le disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; Per quanto riguarda il punto 2) ogni valutazione in merito ad eventuali varianti ad impianti esistenti sarà effettuata nell'ambito della specifica procedura di VIA/assoggettabilità alla VIA; Per quanto riguarda i punti 3), 4) e 5) si rimanda a quanto contenuto nel parere motivato della Commissione regionale VAS n.162 del 1.10.2019 e alle conclusioni dello stesso che escludono la Variante n.5 dall'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica.




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot.	Descrizione	Proposta di valutazione
	Nominativo		
		5) si ritiene doveroso assoggettare a VAS la variante al PAQE, in quanto non si tratta di piani e programmi che comportano modifiche minori o interessano piccole aree di uso locale.	
4	16/09/2019 Prot. n. 397624	<p>Comunica che in riferimento alla richiesta di parere della UO Commissioni VAS VINCA NUVV, pervenuta in data 20/08/2019 non si rilevano condizioni di pericolosità derivanti dalla rete idrografica principale.</p> <p>Rende noto che nella gazzetta ufficiale n. 124 del 29/05/2019 è stata data comunicazione dell'avvenuta adozione del progetto di 3° variante del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Adige – Regione del Veneto e delle relative misure di salvaguardia, immediatamente cogenti.</p>	L'apporto collaborativo rileva che, in base al Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige (PAI- tavola A4-28 e al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni delle Alpi Orientali – mappa PO3, l'area "Ecoborgo di Mezzacampagna", allo stato attuale delle conoscenze, non presenta condizioni di pericolosità note derivanti dalla rete idrografica principale.
5	19/09/2019 Prot.n.402945	<p>Con riferimento alle modifiche introdotte all'art.49 delle Nta evidenzia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che andrebbe introdotta nel testo normativo la differenza fra rifiuti pericolosi e non pericolosi; 2) che a seguito dell'entrata in vigore della Variante al Piano (nello specifico l'art.49 delle Nta) la Regione del Veneto emanasse degli indirizzi per gli Uffici provinciali, i Comuni e la Commissione VIA per la corretta applicazione della norma di Piano nella stesura dei rispettivi atti, pareri ecc. 	L'art.49 delle norme di Piano è stato modificato per l'adeguamento dello stesso alla normativa di settore. Si ricorda comunque che è il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a dettare le disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; Con riferimento al punto 2): lo strumento di pianificazione in esame non prevede l'emanazione di successivi atti di indirizzo da parte della Regione del Veneto per la corretta applicazione delle norme tecniche.




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
	20/09/2019 Prot.n.405751 ATO Veronese – Consiglio di Bacino	<p>L'apporto collaborativo fa seguito a quello presentato in data 08/08/2016 Prot. n.305545 (n.12 precedente tabella). Si evidenzia nuovamente la situazione del depuratore di Verona, da adibirsi anche ad unità di pretrattamento per rifiuti liquidi biodegradabili.</p> <p>Tale attività si inquadra nelle disposizioni di legge in materia ambientale relative al trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione urbani (art. 110 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152). Si evidenzia che la norma così come formulata (art.49 Nta) prevede dei vincoli tassativi per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, impedendo quindi lo smaltimento dei rifiuti liquidi di cui all'art. 110 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Si propone di inserire la possibilità di trattare i rifiuti liquidi previsti dall'articolo 110 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.</p>	Vedi proposta n.12 contenuta nella precedente tabella.
7	23/09/2019 Prot.n.406526 Azienda Ospedaliera di Verona	L'Azienda comunica che non ha nulla da rilevare in merito alla Variante n.5 al PAQE.	L'apporto collaborativo, non formula rilievi sulle integrazioni alla Variante.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

n.	Data/prot.	Descrizione	Proposta di valutazione
	Nominativo		
8	24/09/2019 prot. n. 409751 Direzione Turismo Regione Veneto – U.O Biodiversità e Parchi	<p>L'UO Strategia Biodiversità e Parchi della Direzione Turismo esprime parere positivo in merito alla variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa, con le seguenti raccomandazioni:</p> <p>1) fra gli ambiti di interesse paesistico-ambientale, vi sia l'indicazione esplicita della Rete Natura 2000 e dell'articolo 118 delle "misure di conservazione per le zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale" di cui alla DGR n. 786/2016 che così recita: <i>"La realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti, è vietato."</i>;</p> <p>2) sia aggiornata la cartografia del Piano di Area Quadrante Europa, con l'individuazione dei siti di Rete Natura 2000 in esso insistenti, così come reperibili al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche.</p>	<p>L'apporto collaborativo aiuta a meglio specificare gli obiettivi di tutela dell'articolo 49. Per quanto riguarda quanto richiesto al punto 1) vengono integrate le prescrizioni e vincoli con la specificazione, che per quegli ambiti che ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 delle "Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione della Regione Biogeografica Continentale" di cui all'allegato B) della DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e s.m.i. Relativamente alla richiesta di aggiornare la cartografia di piano inserendo i perimetri della Rete Natura 2000, si ritiene che inserire tali perimetri nel piano di area (che è strumento di specificazione del PTRC), essendo invece previsto all'articolo 22 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che sia il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) a recepire i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele, potrebbe ingenerare ulteriore sovrapposizione di contenuti e competenze tra i livelli di pianificazione, considerando, tra l'altro che tali Siti comunque costituiscono il patrimonio di dati del quadro conoscitivo regionale essendo già reperibili nelle pagine web della struttura regionale competente per materia http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/siti-rn2000 e che il PTRC adottato individua soltanto la Rete Ecologica quale matrice del sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione costituita dai Siti della rete Natura 2000,, dalle Aree Naturali Protette, dai corridoi ecologici, dalle cavità naturali, affidando alle Province, alla Città Metropolitana di Venezia e ai Comuni, i compiti di recepimento della Rete ecologica ed adeguamento delle normative di valorizzazione e salvaguardia.</p>




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
9	20/09/2019 prot. n. 405789 ANCE Verona	<p>L'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Verona, constata che le modifiche all'articolo 49 non recepiscono obiettivi, definizioni e principi del Dlgs 152/06, non introducendo alcuna distinzione, in materia di vincoli e procedure autorizzative, tra impianti di recupero e smaltimento rifiuti.</p> <p>In particolare non viene introdotta nessuna integrazione circa la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.</p> <p>Il vincolo di non realizzabilità di nuovi impianti di recupero di rifiuti, nel caso di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione appare pertanto eccessivo e in contrasto con gli obiettivi del Testo Unico Ambientale, e con le esigenze del territorio.</p> <p>Chiede pertanto di integrare la variante alla luce del D.lgs. 152/06 eliminando il vincolo di non realizzabilità degli impianti di recupero di rifiuti inerti (in particolare i rifiuti da costruzione e demolizione) non pericolosi, in quanto non comportano un rischio per l'ambiente, ma anzi sono fondamentali per l'attivazione di un'economia circolare che è il futuro per il nostro Paese.</p> <p>L'ANCE chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> di inserire nelle prescrizioni e vincoli dell'articolo 49 la possibilità di ubicare nuovi impianti di rifiuti inerti non pericolosi a confine e all'interno delle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) del suddetto articolo di inserire nella norma la definizione di rifiuto inerte non pericoloso; di ammettere nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) del suddetto articolo 49, le 	<p>In merito all'affermazione che le modifiche all'articolo 49 non recepiscono obiettivi, definizioni e principi del D.lgs. 152/06 si precisa che tali modifiche si sono rese necessarie, a seguito della specifica e circostanziata richiesta della provincia di Verona, proprio per allineare la norma di piano alla sopravvenuta legislazione di settore (D.lgs. 152/06), nonché al piano di gestione rifiuti della Regione Veneto nel frattempo approvato. Il Documento preliminare esplicita il percorso analitico seguito prendendo in considerazione le diverse ipotesi formulate con i competenti uffici della provincia di Verona, inoltre il testo della norma è stato ulteriormente modificato, a seguito del processo concertazione con tutti i soggetti interessati e quello di valutazione con le autorità ambientali.</p> <p>Per quanto riguarda le richieste specifiche si ritiene che:</p> <ol style="list-style-type: none"> inserire la possibilità di insediare nuovi impianti di rifiuti inerti non pericolosi a confine e all'interno delle zone di interesse archeologiche e delle acque potabili di risorgiva, andrebbe a modificare sostanzialmente lo spirito della norma che è quello di salvaguardare le peculiarità paesistiche e ambientali degli ambiti indicati; la definizione di rifiuto inerte non pericoloso è data dalla legislazione di settore vigente in materia e derivante dalle direttive europee, sembra quindi inappropriato inserirla all'interno delle prescrizioni e vincoli delle norme tecniche di un piano di area, che individua le aree assoggettate o da assoggettare a specifica disciplina, (art. 1 norme tecniche) con la finalità





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
		<p>richieste di ampliamento e di nuovi impianti di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, purché siano soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/Assoggettabilità VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del Dlgs 152/06 e s.m.i</p>	<p>della valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n.1497 e della legge 8 agosto 1985 n.431 (art. 3 delle norme tecniche);</p> <p>3. la possibilità di ammettere nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) del suddetto articolo 49, le richieste di ampliamento di impianti di recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistenti sia insita nella definizione generale proposta dal documento preliminare e modificata a seguito della concertazione e della valutazione, che comprende tutta la casistica delle modifiche sostanziali di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti esistenti, come definiti nell'art. 5 lett. I-bis del D.lgs. 152/06, indicando quelle aree sensibili dove tali modifiche a impianti esistenti;</p> <p>4. vista la peculiarità degli ambiti indicati nell'articolo 49, alcuni dei quali sono anche compresi all'interno della Rete natura 2000 e classificati come Siti di interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale, non sembra essere in linea con gli obiettivi della variante, ammettere in tali aree l'ubicazione di nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, in quanto la finalità della variante è quella di allineare la norma di piano alla disciplina legislativa di settore vigente e senza modificare le salvaguardie costituite;</p> <p>Si precisa che rispetto alla superficie territoriale interessata dal piano 884 kmq gli ambiti di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'articolo 49 interessano 357,6 kmq cioè il 40,5% e non il 70% del territorio</p>




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	Data/prot.	Descrizione	Proposta di valutazione
	Nominativo		
10	27/09/2019 Prot. n. 416440	<p>L'apporto collaborativo evidenzia che nell'ambito delle destinazioni d'uso ammesse per le aree dell'Ecoborgo di Mezzacampagna, il richiamo alla disciplina regionale del commercio è generico e la disposizione, così come formulata, potrebbe determinare difficoltà interpretative (soprattutto in relazione alle grandi strutture di vendita) e conseguentemente propone il seguente emendamento, con esclusivo riferimento agli aspetti commerciali:</p> <p><i>"- attività commerciali di cui all'art.3, comma 1, lettere da d) ad i) della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 nella misura massima del 20% della volumetria totale ammessa nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della medesima legge regionale 50/2012 nonché di quelle contenute nel regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale". L'insediamento di grandi strutture di vendita deve rispettare altresì le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018".</i></p>	<p>L'apporto collaborativo permette di meglio precisare la norma rispetto alle disposizioni della legislazione di settore ed in relazione agli obiettivi di recupero funzionale dei manufatti esistenti e di restauro paesaggistico dell'ambito, previsti dal piano.</p> <p>Nelle prescrizioni e vincoli viene modificata la parte relativa alle attività commerciali inserendo la seguente proposta:</p> <p><i>- attività commerciali di cui all'art.3, comma 1, lettere da d) ad i) della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 nella misura massima del 20% della volumetria totale ammessa nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della medesima legge regionale 50/2012 nonché di quelle contenute nel regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale". L'insediamento di grandi strutture di vendita deve rispettare altresì le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018;</i></p>





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Valutazione Tecnica Regionale**articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

n.	Data/prot. Nominativo	Descrizione	Proposta di valutazione
11	25/10/2019 Prot.n.461097 Comune di Verona	Relativamente alla modifica dell'art.30 delle Nta (Ecoborgo di Mezzacampagna) il Comune chiede che la quota di volumetria ammessa per la destinazione commerciale venga ridotta dal 20% al 16%, in linea con l'orientamento generale dell'Amministrazione comunale in materia di nuove strutture di vendita. Il testo proposto è il seguente "... - attività commerciali di cui all'art.3 lettere da d) a i) incluse della legge regionale 28 dicembre 2012 n.50 e relativo regolamento regionale n.1 del 21 giugno 2013 e s.m.i. nella misura del 16% della volumetria totale ammessa nell'ambito...".	Si ritiene accoglibile l'apporto collaborativo per mantenere la coerenza fra il piano di area e la pianificazione comunale.

Pareri

Si riportano di seguito gli estremi dei pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere motivato n.81 del 07.05.2019 della Commissione regionale Vas;
- Dichiarazione di non necessità della VInCA n.69 del 18.03.2019;
- Parere motivato n.162 del 01.10.2019 della Commissione regionale;

Considerazioni e valutazioni

Ritenuto che gli apporti collaborativi, frutto della concertazione e consultazione avviata fin dall'inizio dell'iter di formazione della variante al piano, sono stati esaminati e valutati, contribuendo alla stesura della proposta di variante da adottare e che sono recepite integralmente le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dall'autorità competente:

- Commissione Regionale VAS n. 81 del 07.05.2019 (<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>);
- Relazione Istruttoria Tecnica VInCA n. 69 del 18.03.2019 (<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>);
- Commissione Regionale VAS n. 162 del 01.10.2019 (<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>);





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

Vista:

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invariante di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle strutture regionali, convocato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

Preso atto che i rappresentanti della Provincia di Verona e del Comune di Verona non hanno partecipato alla discussione dell'argomento in oggetto;

Vista l'istruttoria tecnica favorevole con modifiche ed integrazioni del 08/11/2019 della U.O Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia;

Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri:

- Commissione Regionale VAS n. 81 del 07.05.2019;
- VInCA n.69 del 18.03.2019;
- Commissione Regionale VAS n. 162 del 01.10.2019;

Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n.30

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della Variante n.5 al Piano di Area Quadrante Europa (PAQE), ai sensi dell'art. 25 comma 9 e dell'art.48 comma 2 della L.R. 11/2004, composta dall'elaborato denominato "Estratto Norme di attuazione".

IL DIRETTORE

Arch. Salvina Sist

